



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2136

Nomina di un componente della Commissione esaminatrice n. 3 per lo svolgimento delle prove valutative per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari per il biennio 2023-2024

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI gli articoli 18-*bis*, comma 1, 18-*ter*, comma 2 e 31, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (nel seguito, "TUF");

VISTO il regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimonialità allo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, adottato ai sensi degli articoli 18-*bis*, 18-*ter* e 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modificazioni (nel seguito "Regolamento Intermediari") recante norme di attuazione del TUF, in materia di intermediari e, in particolare, gli articoli 149, comma 3, e 150, comma 2, del predetto Regolamento Intermediari che, nel demandare all'Organismo la definizione della cause di incompatibilità dei componenti delle Commissioni esaminatrici di cui OCF si avvale nell'organizzazione e valutazione della prova valutativa, ne stabilisce i criteri di composizione e nomina;

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF, ridenominato "Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari", in breve "OCF", per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTO il protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018 stipulato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività, adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 24 maggio 2018, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF (nel seguito "Regolamento interno") e successive modifiche e in particolare il Capo VI del Titolo II della Parte III del Regolamento interno contenenti, altresì, agli articoli 46 e 50 la disciplina della prova valutativa a distanza;

VISTI altresì gli articoli 48 e 49 del predetto Regolamento interno contenenti la disciplina della nomina, dei requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza professionale nonché la definizione delle cause di incompatibilità dei componenti effettivi e supplenti delle Commissioni esaminatrici;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la propria delibera n. 1966 del 6 luglio 2022, recante “Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari” (di seguito “Disposizioni sulla prova valutativa”);

VISTA la rinuncia effettuata con comunicazione del 20 dicembre 2022 da Giuseppe Gatto, nominato con delibera OCF n. 2076 del 30 novembre 2022, per il biennio 2023-2024, componente supplente della Commissione esaminatrice n. 3;

CONSIDERATA la designazione proveniente ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lett. b) e comma 6 del Regolamento interno e la documentazione depositata per la candidatura a componente della Commissione esaminatrice n. 3;

VALUTATA positivamente la sussistenza dei requisiti per la nomina a componente supplente della Commissione esaminatrice dell’OCF prevista dal citato Regolamento Intermediari e dal Regolamento interno in capo al soggetto nominato con la presente delibera;

ACCERTATA altresì l’inesistenza di cause di incompatibilità per la nomina in capo al soggetto nominato;

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere alla nomina di un soggetto con funzione di componente supplente della suddetta Commissione esaminatrice per il biennio 2023-2024 per lo svolgimento delle prove valutative indette dall’Organismo per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari e delle prove valutative dedicate alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del RUI, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle prove nonché la regolare costituzione del collegio;

DELIBERA:

1. La nomina di Alessandro Greco, nato a Messina l’8 gennaio 1970, a componente supplente della Commissione esaminatrice n. 3 per l’espletamento della prova valutativa per l’iscrizione nelle sezioni dell’albo unico dei consulenti finanziari relative alle persone fisiche, di cui agli articoli 149 e 150 del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per il biennio 2023-2024.

2. Per effetto della precedente decisione, dalla data della presente delibera la Commissione esaminatrice n. 3, istituita con delibera OCF n. 2076 del 30 novembre 2022, per il biennio 2023-2024, risulta così composta:

componenti effettivi: Pietro Maria Aiello (Presidente); Sabrina Leo; Alberto Romano;
componenti supplenti: Giovanni Chinnici (Presidente); Sabrina Scarito; Alessandro Greco.

4. La presente delibera è pubblicata sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it).

Roma, 9 febbraio 2023

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Presidente
Mauro Maria Marino